



# COMUNE DI VERDERIO

*Provincia di Lecco*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 Registro Deliberazioni del 19-03-2021

**OGGETTO: Abolizione diritti di segreteria per certificazioni anagrafiche, autentiche e legalizzazioni di fotografia.**

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di marzo alle ore 13:15, in VIDEOCONFERENZA è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

<b>Manega Robertino Ettore</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>Burbello Natalia</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>Falsetto Francesco</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>Sala Adelio</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>Sala Antonella</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>

Presenti...: 3

Assenti...: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Sig. TARANTINO Dott.ssa ANTONIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Manega Robertino Ettore, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: Abolizione diritti di segreteria per certificazioni anagrafiche, autentiche e legalizzazioni di fotografia.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la situazione emergenziale legata alla diffusione del virus COVID-19 e tenuto conto delle disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Lombardia, riguardanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Considerato** che tale situazione emergenziale ha reso ancora più evidente la necessità di avviare soluzioni di gestione digitalizzata del rapporto con i cittadini, contemperando così la necessità di ridurre in modo consistente l'affluenza dei cittadini presso gli sportelli presenti presso l'Ufficio Anagrafe e nel contempo rispondere alle crescenti esigenze del territorio e della collettività in relazione ai servizi da erogare;

**Ritenuto** che tali innovazioni, efficaci in tempo di emergenza, possono utilmente essere rese una misura strutturale per il miglioramento dell'efficienza dei servizi offerti al pubblico in quanto semplificano e snelliscono molte delle procedure anagrafiche sensibilizzando la cittadinanza all'utilizzo della posta elettronica per le richieste di certificazione;

**Ritenuto di adottare**, per le certificazioni anagrafiche, le autentiche di sottoscrizione e di copia e la legalizzazione di fotografia, a partire dal 1° aprile 2021 le seguenti misure:

- favorire la ricezione delle istanze da parte degli interessati e l'invio dei relativi atti tramite PEC/posta elettronica, nel rispetto di quanto previsto nel il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi online o comunque di rendere più celere la trasmissione e/o la consegna degli atti in argomento, eliminare i diritti di segreteria, anche in base alle seguenti considerazioni:

- l'esiguità delle somme incassate per questo tipo di certificazione attualmente stimabili in poche centinaia di euro annui;
- il tempo-lavoro complessivo delle risorse umane dedicato alle procedure di incasso dei suddetti diritti;

**Ritenuto** altresì che il potenziamento della procedura di richiesta di certificati anagrafici tramite canali informatizzati debba prevedere la soppressione dei diritti di segreteria, semplificando il processo di rilascio ed eliminando la necessità di implementare transazioni monetarie via internet, i cui costi a carico del cittadino (commissioni bancarie) risulterebbero sproporzionati rispetto alla cifra da corrispondere ed eviterebbero all'Amministrazione di implementare un correlato sistema informatico per la gestione degli incassi;

**Visto** l'art. 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604 e ss. mm. ii., che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria ;

**Richiamato** l'art. 2, co. 15, della L. 127/1997, nella parte in cui dispone che *"I Comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o la riduzione di diritti, tasse e contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'Ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'Ente locale"*;

**Dato** atto che questa Amministrazione non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Richiamato** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 114/2014, che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai Segretari comunali, stabilendo che *"il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia"*;

**Richiamato** il Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005, e in particolare:

- L'art. 3, ai sensi del quale *"Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute"*;
- L'art. 40, comma 1, ai sensi del quale *"Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti (inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al"*

*presente codice e le regole tecniche di cui all'art. 71";*

- Gli artt. 21 e seguenti, relativi al documento informatico;

**Ritenuto che**, anche al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi on-line e l'utilizzo delle autocertificazioni, questa Amministrazione possa rinunciare alla riscossione dei diritti incassati sul rilascio dei certificati anagrafici, sulla base delle seguenti motivazioni:

- a) l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria rappresenta un ostacolo e un disincentivo all'utilizzo modalità telematiche da parte dei cittadini;
- b) l'esiguità delle somme complessivamente incassate, di circa €. 200,00 annui;
- c) il dispendio di tempo nella gestione dell'attività di riscossione tramite il front-office, per assolvere agli obblighi correlati al maneggio di denaro pubblico (rendicontazione, versamento in tesoreria, dichiarazione annuale da trasmettere alla Corte dei Conti, registrazioni contabili nella procedura di contabilità), attività il cui costo non può essere giustificato con introiti esigui;

**Considerato** pertanto utile ed opportuno semplificare ed incentivare l'utilizzo del canale telematico per le richieste di certificazione anagrafica, prevedendo la soppressione dei diritti di segreteria;

**Ritenuto** comunque di confermare il pagamento dei diritti di segreteria sui certificati redatti a mano con ricerca d'archivio, per non creare un onere eccessivo per il Comune, considerato il maggiore importo dovuto su questo ultimo tipo di certificazione;

**Visti:**

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Direttiva AGID del 4 gennaio 2005 avente ad oggetto "Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione",
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"

**Richiamato** l'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, relativo alle competenze della Giunta comunale;

**Visti altresì:**

- il D.Lgs 267 del 18/08/2000;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità Generale

**Preso atto:**

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs 267 del 18/08/2000;
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge,

**DELIBERA**

- 1) di stabilire che le motivazioni esposte in premessa sono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di prevedere, dal mese di aprile 2021, la non applicazione e quindi riscossione dei diritti di segreteria che il Comune di Verderio attualmente esige per i certificati anagrafici, le autentiche di firma e di copia e le legalizzazioni di fotografia, siano essi in bollo o in carta libera;
- 3) di dare atto che detti diritti vengono mantenuti sui certificati anagrafici definiti "storici" per i quali gli Ufficiali d'Anagrafe sono impegnati in difficoltose e laboriose ricerche d'archivio e la cui produzione deve essere eseguita in maniera specifica, non automatica, in base alla tipologia di dati oggetto di certificazione;
- 4) di dare mandato all'ufficio Bilancio e contabilità di provvedere agli adeguamenti del caso;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

**Manega Robertino Ettore**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
TARANTINO Dott.ssa ANTONIA**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---